

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Adottato dalla

FONDAZIONE THE BRASS GROUP

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Versione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data:

SOMMARIO PARTE GENERALE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO:

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
2. LE CARATTERISTICHE E I REQUISITI DEL «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE»
3. IL MODELLO DI GOVERNO ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE THE BRASS GROUP
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FONDAZIONE THE BRASS GROUP E LE FATTISPECIE DI REATO
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. I PROTOCOLLI DEL MODELLO: IL CODICE ETICO
7. I PROTOCOLLI DEL MODELLO: IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
8. I PROTOCOLLI DEL MODELLO: LE PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE
9. I PROTOCOLLI DEL MODELLO: IL SISTEMA DISCIPLINARE
10. I PROTOCOLLI DEL MODELLO: LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Il Decreto 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, in breve, anche "Decreto 231" o "Decreto"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Il Decreto 231 introduce e disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In particolare, esso prevede una responsabilità diretta dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e statuisce l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell'attività sociale.

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, ed in particolare da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "soggetti in posizione apicale" o "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (c.d. "soggetti in posizione subordinata" o "soggetti sottoposti").

1.2 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Come risulta dall'impianto del Decreto 231, la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, ma non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità dell'autore per il reato commesso e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che riconduce a tale fatto conseguenze sanzionatorie specifiche.

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

E' comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonero" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di Organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti dei soggetti appartenenti alla struttura dell'ente.

1.3 Il principio di legalità

Il Decreto 231, in quanto caratterizzato da una connotazione tipicamente penalistica, ha mutuato dal sistema penale il principio generale di legalità nelle sue diverse articolazioni di: riserva di legge, tassatività (o determinatezza della fattispecie), irretroattività e divieto di analogia. In particolare:

- il principio di riserva di legge comporta il divieto di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente in assenza di una specifica disposizione legislativa;
- il principio di tassatività o determinatezza della fattispecie impone che i casi di responsabilità amministrativa dell'ente e le conseguenze sanzionatorie siano specificamente determinate in modo da fugare interpretazioni arbitrarie;
- il principio di irretroattività della legge sanzionatoria amministrativa comporta che la legge in forza della quale vengono irrogate le sanzioni sia entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato;
- il divieto di analogia impedisce di ricorrere, in mancanza di una norma regolatrice del caso specifico, a disposizioni che regolano fattispecie simili o materie analoghe.

2. Le caratteristiche e i requisiti del «Modello di organizzazione e di gestione»

2.1 I Modelli di organizzazione e gestione ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa

Gli art. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, con riferimento a reati commessi da "soggetti in posizione apicale", il Decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per la prevenzione dei reati dei “soggetti apicali”, il Modello deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;
- b) “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza”;
- c) “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
- d) “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”;
- e) “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Nel caso di reati commessi da “soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente”, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reati dei commessi da “soggetti sottoposti” il Modello deve prevedere “in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.

Con riferimento alla sua efficace attuazione, si prevede:

a) “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”;

b) l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall’art.25- septies D.Lgs.231/01, l’art.30 del D.Lgs.81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- I. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- II. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- III. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- IV. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- V. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- VI. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- VII. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- VIII. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la

verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, solo l'elusione fraudolenta del modello organizzativo costituirà l'esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c, "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione").

Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. V sez. pen., sent. n. 4677 del 2014), la frode cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle "misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia.

La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa.

L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 Le Linee Guida di Confindustria

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e successivamente nel marzo 2014 validate con Nota del Ministero della Giustizia del 21 luglio 2014 (di seguito, anche "Linee Guida").

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. Secondo dette Linee Guida, i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'ente, attraverso la "mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti";
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, al fine di prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 attraverso la descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole

componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le componenti (cd. "protocolli") più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:

- Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (ed in particolare con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria sono:

- Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- struttura organizzativa,
- formazione e addestramento,
- comunicazione e coinvolgimento,
- gestione operativa,
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un'architettura che rispetti alcuni principi fondamentali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione/transazione/azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (cd. Separazione delle funzioni), in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario di poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l'adozione dei principi etici rilevanti relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231, che possono essere documentati in un codice etico o comportamentale.

Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall'azienda.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del modello di organizzazione, gestione e controllo definito dall'impresa. Il singolo modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. Il modello di governo ed il sistema organizzativo della Fondazione The Brass Group

3.1 La Fondazione The Brass Group

Su iniziativa dell'Associazione Siciliana per la Musica del Novecento "The Brass Group" è costituita, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5, la Fondazione di diritto privato The Brass Group, con il concorso della Regione Siciliana.

La "Fondazione The Brass Group", ai sensi della citata legge di cui al precedente comma 1, ha sede in Palermo, attualmente in Via dello Spasimo, 15.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

La Fondazione The Brass Group di Palermo è una delle maggiori realtà musicali nazionali. Ideato da Ignazio Garsia nel 1974 come gruppo di ottoni - da cui "The Brass Group" - è l'unico ente italiano di produzione di musica jazz e tra i più rari al mondo.

Il parlamento della Regione Sicilia ha riconosciuto la Fondazione " The Brass Group " quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura musicale del nostro tempo, con particolare attenzione alla musica Jazz e di derivazione Afro Americana e ha varato la legge n° 5 del 1° febbraio 2006 istitutiva della medesima fondazione.

La sua Orchestra Jazz Siciliana - al pari delle orchestre del Lincoln Center di New York e della BBC di Londra - ha avuto i più grandi direttori d'orchestra

3.1.1 Missione

La Fondazione The Brass Group persegue, “senza fini di lucro”, la diffusione dell’arte e della cultura musicale contemporanea e del XX secolo, con particolare riguardo alle aree geografiche di appartenenza dei soggetti pubblici e privati che concorrono al finanziamento della sua gestione; la divulgazione anche su basi scientifiche della conoscenza della storia e delle vicende artistiche musicali del territorio siciliano; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale e, per quanto di competenza, rientrano negli scopi della Fondazione la formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività.

3.1.2 Valori di riferimento

La “Fondazione The Brass Group” si manterrà sempre estranea a qualsiasi manifestazione politica o religiosa.

Rientra inoltre nei suoi compiti:

- realizzare, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all’estero, spettacoli di teatro musicale, balletto, concerti orchestrali e cameristici e tutte le altre manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali;
- operare nel campo della distribuzione musicale, anche attraverso un proprio circuito e mediante l’organizzazione di un proprio ufficio di promozione artistica, per la diffusione di spettacoli e concerti prodotti dalla stessa Fondazione e da imprese musicali nazionali ed estere;
- promuovere, collaborare e gestire, anche al di fuori della propria sede, scuole di musica che prevedano incentivi per favorire l’accesso ai corsi da parte di studenti, lavoratori, pensionati, e più in generale delle categorie meno abbienti nonché dei soggetti diversamente abili;
- promuovere e realizzare corsi anche gratuiti di perfezionamento e di formazione di musicisti e di complessi musicali, corali, di danza moderna, di livello professionale o amatoriale, di musicologi, ricercatori, accordatori, operatori e tecnici musicali nonché concedere, per il perseguimento di tali finalità, borse di studio;
- promuovere e realizzare cicli di conferenze, convegni, seminari, incontri, stage, ricerche musicologiche e laboratori musicali, esposizioni, mostre e quanto altro necessario e utile per il conseguimento delle finalità statutarie;
- acquistare, incrementare, gestire, mantenere fondi e archivi bibliografici e di materiali audiovisivi e musicali di qualunque tipo, pubblici o privati da offrire, attraverso il “Brass Group Jazz Museum”, alla pubblica fruizione;
- finanziare, realizzare e commercializzare, anche in concorso con altre istituzioni, case editrici e discografiche, pubblicazioni musicali, audiovisive, discografiche e periodici di informazione musicale; promuovere e/o costituire, anche d’intesa con soggetti pubblici o privati, strutture di servizio di medi e piccoli teatri allo scopo di qualificare e sostenerne la programmazione;
- promuovere attività di scambi culturali, anche fuori del territorio nazionale, con particolare riguardo alla valorizzazione di musicisti, delle opere e delle produzioni italiane;
- sviluppare un coordinamento volto a creare effetti di sinergia tra le varie attività musicali e dello spettacolo;

- provvedere, attraverso un proprio “Centro Studi”, ad una funzione di analisi e di studio dei vari mercati o giacimenti culturali, ai fini di conoscenza e orientamento delle influenze gestionali del settore;
- assumere tutte le iniziative utili al conseguimento dei fini sociali, quali l’adesione a organismi regionali, nazionali e internazionali, di rappresentanza e di categoria, e della partecipazione ad associazioni, enti e società, che operano nel campo dello spettacolo;
- operare in contatto con i Conservatori di Musica e le cattedre di musicologia delle Facoltà umanistiche delle Università, la cui collaborazione si appalesi utile per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali;
- svolgere in modo non esclusivo e sempre in conformità e collateralmente agli scopi istituzionali, la vendita al pubblico, durante le diverse attività di prodotti enogastronomici, bevande alcoliche, superalcolici e simili;
- collaborare con strutture di partecipazione democratica allo scopo di promuovere e sollecitare il più ampio dibattito culturale teso al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché svolgere una funzione di tutela e rappresentanza degli interessi dei soci e degli enti del settore.

Per il conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione The Brass Group potrà partecipare, in qualità di Fondatore o in ogni altra forma che il Consiglio di Amministrazione riterrà idonea, alla costituzione e alla gestione di fondazioni, enti o associazioni con o senza personalità giuridica, il cui scopo sia simile o, sotto qualunque profilo, compatibile con quelli indicati nel presente statuto.

Le attività di consulenza artistica della Fondazione The Brass Group svolte per i fondatori pubblici e privati sono gratuite.

3.2 Assetto Istituzionale della Fondazione The Brass Group

Organi della “Fondazione The Brass Group” sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Sovrintendente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori.

Il presidente della “Fondazione The Brass Group” ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le riunioni di Consiglio di amministrazione e ne esercita i poteri in caso di urgenza, salva ratifica delle deliberazioni nella prima riunione successiva, cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati dal Consiglio.

La “Fondazione The Brass Group” è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a cinque, compreso il Presidente.

3.2.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

- a) dal Presidente, designato su proposta della Presidenza della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5;
- b) da un componente designato dalla Presidenza della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione, ai sensi della citata legge di cui alla precedente lettera a);
- c) da un componente designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ove lo Stato partecipi in qualità di socio;
- d) da un componente designato dal Presidente della Provincia Regionale di Palermo, ove partecipante in qualità di socio;
- e) da un componente designato dal Comune di Palermo, ove partecipante in qualità di socio;
- f) da quattro fondatori vitalizi dell'Associazione Siciliana per la Musica del Novecento "The Brass Group", o dai loro rappresentanti; le loro cariche sono compatibili con altre cariche sociali di cui all'art. 7;
- g) da due componenti: uno designato dai professori della costituenda Orchestra Jazz Siciliana, l'altro designato dal personale docente della Scuola Popolare di Musica;
- h) da uno o più membri — da aggiungersi a quelli sopraindicati — ciascuno dei quali designato dai soggetti privati, a condizione che questi assicurino, per i primi tre anni, singolarmente o congiuntamente, ai fini della designazione di ciascun consigliere, un apporto annuo non inferiore a 100 migliaia di euro per la gestione dell'attività della Fondazione o un apporto al fondo di dotazione iniziale non inferiore al 15% del patrimonio netto della Fondazione alla data di richiesta di adesione. Ciascun soggetto privato può nominare o concorrere a nominare un solo amministratore;
- i) dal Sovrintendente.

3. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato. I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio. I consiglieri nominati ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera H) decadono dalla carica venuti meno i presupposti ivi indicati.

4. Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

5. Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.

6. Il Consiglio diventa operativo non appena sono regolarmente in carica cinque dei suoi componenti.

7. Le Autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti si intendono riconfermati.

8. Il Consiglio di amministrazione, in caso di un numero elevato di componenti, superiore a 7, potrà nominare nel suo ambito un comitato esecutivo formato da soli cinque membri, compreso il Segretario

Generale, scelti in base alle loro specifiche competenze professionali, al quale potranno essere demandate alcune specifiche prerogative di amministrazione e gestione ordinaria.

9. I Consiglieri di amministrazione della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità del numero legale dell'Organo.

10. Il Consiglio di amministrazione - su proposta del Presidente – elegge nella sua prima seduta, tra i suoi componenti, un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti fra personalità che abbiano comprovata esperienza operativa ed amministrativa anche con riferimento al settore di attività della Fondazione.

12. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio consuntivo, quello preventivo e le relazioni allegate;

b) nomina e revoca il Sovrintendente;

c) redige ed approva eventuali regolamenti disciplinanti i diritti e gli obblighi delle diverse categorie di soci (onorari, benemeriti, sostenitori e aderenti) che il Consiglio deciderà di istituire, nonché delibera sulla loro ammissione;

d) approva le modifiche statutarie;

e) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino le compatibilità con gli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

f) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della "Fondazione The Brass Group";

g) delibera sull'accettazione delle eventuali elargizioni, donazioni e lasciti, nonché – ove si tratti di immobili – del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;

h) ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della "Fondazione The Brass Group", oltre a quelli che la legge specificamente gli conferisce e può delegare ai suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

13. Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con tutti i diritti, poteri e obblighi degli altri consiglieri e contribuisce alla formazione del numero legale. Questi, però, non partecipa alla discussione e non ha diritto di voto nei casi in cui il Consiglio debba deliberare in merito alla revoca, alla nomina del Sovrintendente ed alla sua posizione giuridica ed economica.

14. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano di diritto i componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

15. Il Segretario Generale ha il compito di redigere i verbali del Consiglio di amministrazione.

16. L'emolumento dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente, del Vicepresidente, del Sovrintendente e del Segretario Generale è deliberato dal Consiglio, nel rispetto delle norme sugli Enti non

profit. Il Consiglio fissa altresì le indennità da attribuire ai Consiglieri cui vengano affidati speciali deleghe o incarichi.

17. Il Consiglio è legalmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

3.2.2 Il sovrintendente

1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra le persone dotate di particolari esperienze nella gestione di enti pubblici o privati che producono e organizzano qualsivoglia genere di manifestazioni musicali, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il Sovrintendente dirige e coordina, in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, le attività di produzione artistica della fondazione, le attività connesse e strumentali, garantendo che la Fondazione realizzi i propri scopi in linea con gli indirizzi generali e programmatici assunti dal Consiglio di amministrazione;

3. Il Sovrintendente:

a) nomina e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, il Direttore artistico musicale, individuato tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza;

b) predispose, di concerto con il Segretario Generale, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo che accompagna con apposite relazioni; nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione;

c) di concerto con il Segretario Generale, sottopone, annualmente, al Consiglio di amministrazione la struttura organizzativa più funzionale ai programmi di attività approvati, nonché individua i collaboratori a tempo determinato occorrenti per il miglior funzionamento dell'attività della Fondazione e dei suoi uffici e stipula i relativi contratti, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) propone la nomina e la revoca del direttore principale, e i suoi eventuali collaboratori, secondo quanto stabilito all'art. 4) del presente statuto;

e) in caso di urgenza o di necessità dà corso agli impegni di spesa e delle entrate della Fondazione, nei limiti delle singole poste di bilancio deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con firma libera, mentre, congiuntamente al Segretario Generale, per importi superiori a venticinquemila euro; propone al Segretario Generale, in casi di urgente necessità, l'adozione immediata di delibere di spesa, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di amministrazione per la opportuna ratifica;

f) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, come disposto dall'articolo 9, comma i);

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il Consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi e comprovati motivi.

4. Il Direttore artistico cessa dal suo incarico entro i sei mesi successivi alla cessazione del Sovrintendente, e può essere riconfermato.

5. Il direttore d'orchestra principale è scelto, su proposta del Sovrintendente, dal Consiglio di amministrazione tra i musicisti di livello nazionale o internazionale anche di nazionalità straniera. I suoi eventuali sostituti sono scelti, previo parere non vincolante del Direttore principale medesimo e, su proposta del Sovrintendente, dal Consiglio di amministrazione. Con essi vengono stipulati contratti a tempo determinato. Il Consiglio di amministrazione fissa i relativi compensi tenendo conto dell'attività artistica e professionale pregressa dei soggetti prescelti.

3.2.3 Il Segretario Generale

1) La nomina del Segretario Generale è disposta dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Sovrintendente.

2) Il Segretario Generale è scelto tra i Consiglieri di Amministrazione dotati di esperienza specifica, che abbiano svolto funzioni amministrative per almeno un quinquennio in organismi pubblici o privati, compresa la stessa "Fondazione The Brass Group". 3) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione e del funzionamento degli uffici e ne risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione; assiste il Presidente, il Sovrintendente e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive funzioni; predisponde d'intesa col Sovrintendente gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo e redige i relativi verbali. 4) Dà corso agli impegni di spesa della Fondazione nei limiti delle singole poste di bilancio deliberate dal Consiglio di Amministrazione con firma libera senza limite di importo.

3.2.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti dei quali due nominati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone iscritte all'Albo dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, e un terzo, designato dalla Presidenza della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato regionale dei Beni Culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5;

2. Il Collegio dei Revisori esercita collegialmente il controllo di legittimità e contabile sull'amministrazione della Fondazione The Brass Group. Esso provvede al riscontro finanziario, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa;

3. Per tutta la durata del loro incarico i Revisori debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Revisore e la sua sostituzione con il Revisore supplente più anziano.

I Revisori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Revisori. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al c.c..

4. Il compenso dei Revisori è determinato all'atto della loro nomina, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle tariffe professionali.

5. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

6. Il Collegio dei Revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria

4. Il Modello di Organizzazione e Gestione della Fondazione The Brass Group

4.1 Funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione The Brass Group (di seguito, in breve, anche "Modello") è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l'interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali esistenti all'interno della Fondazione con la disciplina e le previsioni proprie del Decreto 231.

Il presente Modello perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, policy e regole interne della Fondazione, nonché tutti gli strumenti organizzativi e controlli interni esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la costruzione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato Sistema di Controllo Interno. Il Modello della Fondazione The Brass Group si prefigge di:

rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione che la commissione di un reato (o anche il tentativo) - anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse della Fondazione - rappresenta una violazione del Modello e dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti della Fondazione;

individuare i comportamenti che sono condannati dalla Fondazione, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui la Fondazione intende ispirarsi e attenersi nella conduzione della propria attività;

monitorare i settori di attività e i relativi rischi reato, definendo l'intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi.

Al fine di definire/aggiornare il Modello e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 sono state poste in essere le seguenti attività:

redazione del Codice Etico contenente i principi etici della Fondazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e di Gestione;

identificazione delle aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto 231, attraverso un'approfondita analisi delle attività svolte, delle procedure e controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi;

individuazione dei rischi potenziali e delle possibili modalità di commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio della Fondazione The Brass Group;

valutazione e aggiornamento del Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati individuati dal Decreto, in modo da garantire:

1. la coerenza tra l'esercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilità assegnate;
2. l'attuazione e l'osservanza del principio di separazione delle funzioni;
3. la verificabilità, la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attività/transazione;
4. l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza, al quale sono stati attribuiti i compiti di vigilanza sul efficace e corretto funzionamento del Modello e conferiti poteri tali da garantirne la piena ed efficace operatività, sia in termini di autonomia che di mezzi a disposizione;
5. definizione dei flussi informativi e di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte del medesimo organo;
6. definizione e adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto 231, di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazione del Modello;
7. formalizzazione del Documento di Sintesi del Modello;
8. definizione e avvio di un'attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione, a tutti i livelli aziendali, nonché nei confronti di quanti operano in nome e per conto della Fondazione The Brass Group, sulle regole comportamentali previste nel Modello, nonché sui processi e procedure interne atte a governare, prevenire e controllare le attività a rischio e sull'adesione alle stesse.

4.2 Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione

Il Modello è integrato, oltre che dai principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, dall'insieme delle regole e dei meccanismi di controllo già applicati all'interno della Fondazione The Brass Group.

Il presente Modello è costituito da:

- una "Parte Generale";
- una "Parte Speciale".

Nella "Parte Generale", dopo avere illustrato i contenuti ed i presupposti del Decreto 231, nonché la funzione del Modello della Fondazione The Brass Group sono compendiate le sue componenti, ossia:

l'Organismo di Vigilanza, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

il Codice Etico, costituente la base del Sistema di Controllo Interno della Fondazione;

il sistema organizzativo, perfezionato in relazione all'attribuzione delle responsabilità in coerenza con l'esercizio di poteri e funzioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, e con la previsione di idonei principi di controllo;

le procedure manuali e informatiche;

il sistema disciplinare, per la violazione delle norme del Codice Etico e delle norme definite internamente dalla Fondazione;

la diffusione e la formazione del personale sugli aspetti del Modello.

La “Parte Speciale” è realizzata in relazione a ciascuna delle fattispecie di reato ritenute maggiormente rilevanti per la Fondazione. Obiettivo primario della Parte Speciale è richiamare l’obbligo per i destinatari individuati, di adottare appropriate regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231, ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, nella Parte Speciale, sono indicati:

- le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
- le Unità Organizzative che operano all’interno di ciascuna area a rischio;
- i principali reati che possono essere astrattamente commessi nelle aree in oggetto;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i principali controlli da porre in essere nelle singole aree a rischio reato.

Attualmente i Reati previsti dal legislatore che potrebbero generare l’insorgere di una responsabilità amministrativa diretta ai sensi del D.lgs 231/2001 in capo agli “Enti” (cfr tabella reati allegata aggiornata alla data del 06/03/2015) sono i seguenti:

- 1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs.231/01):
 - a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
 - c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93]
 - a) falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
 - g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - k) frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale (art. 640-ter c.p.);
 - l) frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
 - 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla L.15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29]
 - a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
 - b) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
 - c) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - d) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - e) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - f) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - g) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo* (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
- 4) Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) *[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]*
 - a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - b) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

- c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- d) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- h) Concussione (art. 317 c.p.).

5) Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01):

[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- b) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- c) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- d) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- e) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- f) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- g) Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- h) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- 7) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]
- a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- b) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- c) Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) [l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34];
- d) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) [l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art.37, co. 34];
- e) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- f) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- g) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- h) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- i) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- j) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- k) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- l) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- m) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- n) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- o) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- p) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].

8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

Diversamente da quanto accade per gli altri reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l'art. 25-quater opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati per:

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale;
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali;
- delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999.
- finanziamento al terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n.15).

All'interno di tale categoria rientrano le seguenti fattispecie di reato:

associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quinquies c.p.);

condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art.302 c.p.).

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25- quater D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]

10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]

- a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n.38];
- f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.);

- g) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- 11) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]
 - a) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - b) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- 12) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]
 - a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- 13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- octies, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, art.63, co.3; modificato dalla Legge n.186/2014]
 - a) Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - d) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- 14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]
 - a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
 - b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
 - d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-novies decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] (commento 1)

a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16) Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs n. 121 del 7 luglio 2011]

a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

c) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);

d) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);

e) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);

f) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);

g) traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);

h) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);

i) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi

dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);

l) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);

m) Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);

n) Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);

17) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs n. 109 del 16 luglio 2012]

18) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

b) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

e) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D. Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);

f) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

g) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

h) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

19) Reati di indebito utilizzo, alterazione, falsificazione di Carte di credito o pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

[introdotti dal D.L. del 15 agosto 2013 n. 93, art.9]

20) Delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo agli illeciti penali in tema di trattamento dei dati personali (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, ecc.) (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

[introdotti dal D.L. del 15 agosto 2013 n. 93, art. 9]

- a) Trattamento illecito di dati (art. 167 Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 196.);
- b) Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 196);
- c) Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 196).

Il D. Lgs 231/01 si applica ai reati commessi da:

- Soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo dell'ente;
- Persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell'ente per cui agiscono.

Condizione essenziale perché la Ente sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stessa.

L'Ente perciò risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente dell'ente, sia che si riveli comunque vantaggioso per l'ente medesima. In quest'ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità dell'Ente resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello dell'Ente.

Il D. Lgs 231/01, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità dell'Ente nel caso in cui l'Ente medesimo dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziative e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In relazione all'attività della Fondazione The Brass Group a seguito delle analisi condotte, le aree di reato suscettibili di maggiore attenzione riguardano principalmente i:

➤ Reati previsti dal Codice Penale contro la Pubblica Amministrazione.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): “chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”. Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.): “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concesse o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...)”. La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti consiste, nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

- Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.): “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1549 (..), se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)”. Per configurare il reato della truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi dell'D.Lgs 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): “la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee”. Come per le fattispecie di

indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l'art. 640 bis l'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, etc.

- Frode informatica (art. 640 ter c.p.): "Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032 (...)"

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. AI fini dell'applicabilità del D. Lgs 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

- Concussione (art. 317 c.p.): "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni"

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la P.A. e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della P.A. sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costrizione o l'induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno"

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A.. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste: a) da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accertarne la promessa; da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima. Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità. L'art. 318 c.p. disciplina la così detta "corruzione impropria", che si caratterizza per la conformità ai doveri di ufficio dell'atto cui l'accordo si riferisce.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se

o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.” La fattispecie di “Corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall’osservanza dei doveri a lui incombenti.

- Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.): “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (...)”. La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da’ o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”. E’ punito il soggetto privato che da o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. (art. 319 c.p.).

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa e’ fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo (...). La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. (...)”. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o d’azione di denaro o altra utilità. Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e di corruzione si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli articoli 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del Codice Penale.

Per tali fattispecie di reato sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione di:

- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni organizzative della Fondazione nelle diverse fasi di un processo;

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti.

➤ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) “Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.” Ai sensi dell’D Lgs 231/01, la fattispecie riveste rilevanza solamente in caso di morte di un dipendente, collaboratore e/o consulente in conseguenza di una violazione delle norme in materia antinfortunistica e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. E’ possibile che l’evento si verifichi a causa dell’errato svolgimento dei compiti del Datore di Lavoro ovvero del R.S.P.P. e che questi non possano, conseguentemente, ritenersi esenti da responsabilità quando la loro negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo". Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto

inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". I presupposti per la sussistenza della responsabilità dell'autore della condotta, ai sensi dell'D Lgs 231/01, sono i medesimi di cui al precedente punto in materia di Omicidio Colposo. Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'D Lgs 231/01 è necessario che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, il sistema di controllo si integra con la gestione complessiva dei processi organizzativi della Fondazione.

Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione della modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

La Fondazione, a questi fini, presta particolare attenzione a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori e appaltatori (ad esempio, redazione e trasmissione di DUVRI);
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e appaltatori;
- gestione delle emergenze ;
- procedure per affrontare la difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dalla Fondazione sono sottoposte a monitoraggio qualificato.

➤ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge n.186/2014].

- Ricettazione (Art. 648 c.p.). "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto". Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l'interesse tutelato è anche quello della amministrazione della giustizia. Il

delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto. L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo - anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere - o di far raggiungere a terzi - un profitto dal reato. L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto.

- Riciclaggio (Art. 648 bis). "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648". Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico. Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste in un "occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi. Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter). "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso

nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648". Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Ai sensi del del D.Lgs 231/01 oltre che vietare condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto, si vieta ai dipendenti, collaboratori o consulenti: di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico; di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

➤ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis). "Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171- ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa b) (omissis) c) (omissis) d) (omissis) e) (soppresso) f) (omissis) 1-bis. (omissis) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164".

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3). "Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) (omissis) c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con

usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171- bis l. 633/1941 comma 1). “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”. In tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software. La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie: realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio; duplicazione di una sola parte del programma, purchè si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso; utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore; “download” di opere protette dal diritto d'autore su un “server” FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
- Art. 24-bis – Reati informatici
- Altre fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01

Allo stato attuale, sulla base delle analisi svolte, non sono state considerate come rilevanti e/o di interesse prioritario per la Fondazione The Brass Group le altre categorie di reati previsti dal Decreto 231/01, ossia:

- Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies – Reati di market abuse;
- Art. 25-undecies – Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Con riferimento a tale reato, in ragione dell'esiguità delle casistiche correlate all'impiego di cittadini di Paesi extra Ue nell'ambito dell'organizzazione, si faccia riferimento in particolare ai principi documentati nel Codice Etico della Fondazione). Tale decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Fondazione The Brass Group, delle attività attualmente svolte dalla Fondazione stessa nonché della tipologia di reati indicati.

Con particolare riferimento ai reati societari previsti nel Codice Civile (come modificato dal D. Lgs. 61/02), disciplinati dall'art.25-ter del Decreto 231, ancorché siano state condotte attività di analisi ed approfondimento in relazione alle modalità di formazione dell'informativa economico/patrimoniale/finanziaria della Fondazione, al funzionamento degli organi sociali e alla gestione del patrimonio della Fondazione e vengano assicurate al riguardo adeguate attività di presidio, inclusa la previsione di specifici principi comportamentali nell'ambito del Codice Etico, si ritiene che gli stessi non risultino interamente estendibili alla Fondazione in relazione all'ambito di applicazione delle corrispondenti norme del Codice Civile e all'impossibilità di applicare la normativa penale secondo un principio di analogia, ferma restando – in ragione delle caratteristiche dell'illecito - la trattazione del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) all'interno della parte speciale "Reati in materia di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione". Tuttavia, all'interno della parte Speciale in calce alla stessa, verrà dedicato un'apposito approfondimento con riferimento ai Reati Societari limitatamente a quelle fattispecie estendibili alla Fondazione.

La Fondazione si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Fondazione valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione the brass group è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella cui competenza rientrano le modifiche e integrazioni del presente Modello stesso. Pertanto, previa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, modificare – in tutto od in parte – il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura della Fondazione.

Pertanto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione The Brass Group è attualmente costituito dalle seguenti Parti Speciali:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reati societari.

5. L'Organismo di Vigilanza

5.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

La Fondazione The Brass Group ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza (da ora in avanti O.d.V.), tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione e organizzazione della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare la durata in carica, l'autorità e i poteri, le responsabilità e i doveri dell'Organismo di Vigilanza in ossequio a quanto di seguito previsto dalla normativa di riferimento (l'art. 6, comma 1 lett b) del D. Lgs 231/01), nonché definire i requisiti di eleggibilità.

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il relativo compenso. L'organo dirigente, durante la formazione del budget aziendale, approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall' O.d.V. stesso, della quale l'O.d.V. potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto dalla Fondazione risponde ai requisiti di:

- autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali;
- professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;
- continuità di azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico finanziari.

Il Presidente, il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione valutano annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo ai singoli componenti dell'O.d.V.;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Od.V.

5.2 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che il soggetto designato quale O.d.V. non dovrà avere vincoli di parentela con i soggetti componenti gli organi di vertice dell'Ente, né dovrà essere legato agli stessi o all'Ente da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

Non potranno essere nominati componenti dell'O.d.V. coloro che abbiano riportato una condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01.

Qualora il soggetto chiamato a ricoprire il ruolo di O.d.V. incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

5.3 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'O.d.V. compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. L'O.d.V. non può essere revocato, salvo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'O.d.V. inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un'infermità che, comunque, comporti, la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'O.d.V.;
- una sentenza irrevocabile di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento" ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dell'art. 6 comma 1, lett. D) del Decreto Legislativo 231/01;
- una sentenza di condanna, a carico dei componenti dell'O.d.V. per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'O.d.V., a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'O.d.V.

5.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'O.d.V. della Fondazione sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D. Lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- verificare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura organizzativa della Fondazione o delle attività svolte.

A tal fine all'O.d.V. è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle "aree a rischio di reato", verifiche su singole operazioni o atti con l'ausilio dei responsabili delle funzioni organizzative della Fondazione coinvolte;
- coinvolgere negli audit i referenti operativi;

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle "aree a rischio reato", controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalla Unità Risorse Umane,

Organizzazione e Processi, l'evoluzione dell'organizzazione e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni organizzative coinvolte;

- richiedere ai responsabili delle funzioni organizzative della Fondazione di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
 - eventuali criticità delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 - violazione delle stesse;
 - qualsiasi situazione che possa esporre la Fondazione a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
 - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - l'evidenza delle varie attività svolte;
 - la documentazione relativa agli incontri con i responsabili delle funzioni organizzative della Fondazione cui l'O.d.V. si riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio di reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a esse riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni organizzative della Fondazione interessate per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D. Lgs 231/01;
- fornire raccomandazioni alle funzioni interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al Presidente, al Direttore e al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

5.5 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'O.d.V.;

la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;

l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;

la gestione dei flussi informativi da e verso l'O.d.V.;

il funzionamento dell'O.d.V.

6. I protocolli del Modello: il Codice Etico

6.1 Relazione tra il Modello di Organizzazione e Gestione e il Codice Etico

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione e attuazione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231. La Fondazione The Brass group ha pertanto documentato il proprio Codice Etico, con particolare riferimento ai reati contemplati dal Decreto 231.

Il Modello e il Codice Etico sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico corpo di norme adottate dalla Fondazione al fine di promuovere gli alti principi morali, di correttezza, onestà e trasparenza in cui la Fondazione crede e intende uniformare la propria attività.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, tramite l'implementazione di regole, processi e procedure specifici, la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e in generale dalle norme di legge.

Il Codice Etico della Fondazione The Brass Group è uno strumento di portata generale che stabilisce i comportamenti che la Fondazione intende rispettare e far rispettare nello svolgimento della sua attività a tutela della sua reputazione e immagine, nonché promuovere e diffondere.

Nel Codice Etico, a cui si rinvia per esigenze di sintesi, sono quindi illustrati i principi etici fondamentali per la Fondazione The Brass Group e le norme di condotta a presidio di tutte le attività della Fondazione.

Si sottolinea dunque che tali principi mirano ad evitare la commissione di fattispecie di reato - previste e non dal Decreto - nonché condotte non in linea con le aspettative etiche della Fondazione.

6.2 Finalità del Codice Etico

Il Codice Etico esprime il “contratto sociale ideale” della Fondazione con i propri stakeholder (portatori d’interesse) e definisce i criteri etici adottati nel bilanciamento delle aspettative e degli interessi dei vari portatori di interesse. Esso è l’insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell’organizzazione nei confronti dei suoi interlocutori; contiene altresì principi e linee guida di comportamento su eventuali aree a rischio etico.

Il Codice Etico è, inoltre, uno degli elementi fondamentali che costituisce il Modello di Organizzazione e Gestione finalizzato alla prevenzione dei rischi-reato connessi all’applicazione del D. Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

6.3 Struttura del Codice Etico

Il Codice Etico è così strutturato:

- ✓ introduzione;
- ✓ ambito di applicazione e scopo;
- ✓ missione;
- ✓ principi generali di condotta nella gestione;
- ✓ principi di condotta nelle relazioni con gli stakeholder;
- ✓ attuazione e controllo.

7. I protocolli del Modello: il Sistema Organizzativo

7.1 L’assetto organizzativo della Fondazione The Brass Group

La struttura organizzativa della Fondazione è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le unità operative e gli organi di controllo, e, dall’altro, la massima efficienza possibile di tutta l’organizzazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La struttura organizzativa della Fondazione è improntata in modo da definire in maniera puntuale le competenze di ciascuna area e delle connesse responsabilità ed è articolata in Unità Organizzative e funzioni.

7.2 Definizione della struttura organizzativa e distribuzione dei compiti e dei poteri

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale della Fondazione The Brass Group, la Fondazione ha messo a punto un prospetto nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa (cfr Organigramma allegato).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le Unità Organizzative in cui si suddivide l'attività della Fondazione;
- le linee di dipendenza gerarchica e funzionale.

L'Organigramma della Fondazione ed eventuali ulteriori documenti di dettaglio, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono predisposti e aggiornati dalla Segreteria degli Organi Sociali sulla base delle indicazioni del Direttore della Fondazione a recepimento del disegno organizzativo definito dal Consiglio di Amministrazione e sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

I documenti indicati sono oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale della Fondazione.

Per ogni "Unità Organizzativa" sono formalmente definiti compiti e obiettivi.

L'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità avviene nel rispetto del principio di separazione delle funzioni secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo ed in particolare secondo la logica per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e controlla l'operazione.

In generale, l'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate con le adeguate soglie di approvazione di spesa.

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa.

Deve essere prevista un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008). Il grado di articolazione delle funzioni si adatterà alla natura e alle dimensioni dell'impresa e alle caratteristiche dell'attività svolta.

Per garantire l'effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni è possibile ricorrere all'istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto 81 del 2008.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, MC -

Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d'incendio).

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l'organizzazione dell'impresa deve invece contemplare procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall'articolo 25-undecies del decreto 231.

Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe quindi:

- proceduralizzare e monitorare l'attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale sul quale l'impresa insiste;
- formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di individuare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra;
- proceduralizzare e monitorare le attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell'esecuzione di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti);
- assicurare l'aggiornamento del modello alla normativa in materia di reati ambientali, complessa e in costante evoluzione.

Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quella "ambientale" non è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39729), che hanno chiarito la specificità delle delega cd. ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, prevedendo la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco e si riferisca espressamente alle misure di rispetto della normativa ambientale.

In quest'ottica, i più recenti interventi della giurisprudenza ammettono la validità della "delega ambientale" in presenza delle seguenti condizioni: I) specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati; II) dimensioni dell'azienda (in una organizzazione complessa è impensabile non farvi ricorso); III) capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato; IV) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; v) accettazione espressa della delega.

Peraltro, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla delega di funzioni: in caso di carenze strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici aziendali, ma al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto la responsabilità per inosservanza del dovere di controllo, che deve essere verificata in concreto con riferimento all'organizzazione aziendale, al tipo di delega e alla contestazione elevata.

8. I protocolli del Modello: Le procedure manuali ed informatiche

Le procedure manuali e informatiche attuate dalla Fondazione sono atte a:

- regolamentare lo svolgimento delle attività e prevedere i relativi punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari);
- garantire la separazione delle funzioni e dei compiti tra coloro che svolgono attività essenziali e cruciali in un processo a rischio. In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e quella finanziaria. Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.
- salvaguardare i principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività svolta.

9. I protocolli del Modello: il Sistema Disciplinare

9.1 Principi generali

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Fondazione, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

In particolare le regole di comportamento previste dal Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno della Fondazione, sono vincolanti per tutti i dipendenti e pertanto le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, le comunicherà al Presidente e al Direttore Generale, i quali attivano la Funzione Personale e Risorse Umane per l'avvio delle azioni necessarie, comunicandone l'esito all'Organismo di Vigilanza.

9.2 Provvedimenti sanzionatori per i quadri e gli impiegati.

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interne previste; in quanto, tali violazioni espongono la Fondazione a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di quadri e impiegati sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro adottato:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa nella misura massima prevista dal CCNL (mancata erogazione della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al limite massimo previsto dal CCNL;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento con preavviso e senza preavviso.

In particolare si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale il lavoratore che violi una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle "aree sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Fondazione con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta il lavoratore che violi più volte le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la ripetuta effettuazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violando una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga l'ente a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati per cui applicabile il D. Lgs.231/01;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che, nel violare le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse della

Fondazione arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della Fondazione. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'ente o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;

- incorre nei provvedimenti del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01. Infatti, in tale comportamento si deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in grave violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione delle misure previste dal D. Lgs 231/01. Infatti, tale comportamento fa venir meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei confronti del lavoratore.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare adottato dalla Fondazione.

In particolare, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre, i lavoratori:

A. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

B. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

C. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

D. segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere B e C, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

E. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

F. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

G. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

H. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà a valutare l'applicazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme vigenti.

9.4 Procedimento sanzionatorio.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento sanzionatorio dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

9.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Revisori dei Conti.

In caso di accertamento di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo compiuta da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organismo di Vigilanza, anche tramite il Presidente e/o il Direttore informa il Collegio Revisori dei Conti e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee.

9.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs 231/01.

10. I protocolli del Modello: la Diffusione del Modello e la formazione

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc. Con riferimento alla comunicazione, essa deve

riguardare ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di Opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

10.1 Formazione del personale

La Funzione Personale e Risorse Umane è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al rispetto del Codice Etico ed alla corretta applicazione delle procedure organizzative.

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il seguente schema:

- personale direttivo: seminario informativo specifico;
- restante personale: seminario informativo generico;
- diffusione di apposita nota informativa interna;
- nota informativa a personale neoassunto;
- apposita informativa sulla intranet;
- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno previamente condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, la Fondazione considera la formazione in tale materia una componente essenziale del Modello e che lo svolgimento dei compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello. Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove tecnologie etc..

La Fondazione procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

10.2 Informativa ai collaboratori esterni.

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni alla Fondazione (lavoratori con contratto interinale, collaboratori, consulenti, fornitori di beni e servizi etc.), saranno allegate apposite clausole e/o note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al rispetto del Codice Etico. Saranno inoltre inserite, compatibilmente agli standard nazionali ed internazionali adottati, clausole risolutive espresse nei contratti di appalto o collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza e con l'approvazione del Presidente e del Direttore, potranno essere istituiti sistemi di valutazione e selezione di collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica dall'albo di quei soggetti che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico.